



CODICE ETICO

CODICE ETICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI RISK MANAGER AZIENDALI "FIRMA"

Indice

- **Presentazione**
- **Articolo 1 - Norme Generali**
- **Articolo 2 - Il contratto e le reciproche aspettative**
- **Articolo 3 - Integrità e indipendenza**
- **Articolo 4 - Responsabilità sociale**
- **Articolo 5 - Cooperazione e concorrenza leale**
- **Articolo 6 - Sanzioni**

Presentazione

FIRMA "Federazione Italiana Risk Manager Aziendali", riunisce e qualifica coloro che svolgono, in modo continuativo e professionale, l'attività di risk management, sia individualmente, che come associati o dipendenti di Società.

La Missione di FIRMA è:

- rappresentare e promuovere la professione del Risk Manager;
- sviluppare e stimolare la comunità dei professionisti del Risk Management;
- definire, presidiare e diffondere gli standard qualitativi per la professione; sostenere efficacemente e responsabilmente il ruolo di rappresentante dell'immagine della Federazione nelle interazioni con il mercato e nei contatti esterni;
- assicurare rappresentanza degli iscritti presso istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e organizzazioni di imprenditori.

Il crescente rilievo che la consulenza del Risk ha assunto nell'economia della conoscenza e nella diffusione dell'innovazione tra i clienti, pubblici e privati, rafforza l'esigenza di una condotta etica nell'azione professionale: l'etica assume una dimensione strategica come fattore moltiplicatore della qualità della prestazione, esercizio concreto della responsabilità sociale del professionista ed elemento fondamentale della costruzione di un mercato professionale aperto, libero, trasparente, in regime di concorrenza.

Il Codice etico definisce un sistema di valori e di regole di condotta capace di orientare i comportamenti professionali e di contribuire alla costruzione di FIRMA, cioè a produrre identità, appartenenza e reputazione.

Questa impostazione mette l'accento sullo spazio di autonomia che viene lasciato al Risk Manager d'azienda nel dare applicazione alle regole condivise e permette di superare:

- una visione prescrittiva, che non è più sufficiente in uno scenario complesso e variabile come quello in cui opera il professionista dei rischi;
- una visione ancorata esclusivamente a principi generali, che dispone di una difficile valenza operativa.

Il Codice etico si articola in tre parti:

- la prima definisce i valori su cui si fonda la visione dell'etica del Risk Manager di FIRMA; valori a cui il professionista deve ispirare il proprio agire, anche nelle situazioni in cui ci sia carenza di regole specifiche;
- la seconda, a partire da questi valori e dalla loro declinazione in principi-guida, definisce regole di condotta precauzionali che non pretendono di esaurire tutti i casi in cui i valori e i principi devono trovare applicazione, ma fornisce loro concretezza ed evidenza operativa nelle situazioni che oggi è possibile tipizzare;

- la terza definisce le sanzioni che conseguono alla violazione del Codice etico e il processo con cui vengono erogate, con le relative responsabilità.

Il Codice etico di FIRMA è coerente con le disposizioni della Legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e ne rafforza l'impostazione con l'obiettivo di garantire al mercato e a tutti i portatori di interesse la qualità e l'eticità dell'agire professionale del Risk Manager.

PARTE PRIMA

I valori fondanti dell'etica professionale del Risk Manager iscritto a FIRMA

L'etica esprime un sistema di valori, specifici di ogni professione, che tende a produrre identità ed appartenenza e a guidare i comportamenti degli iscritti.

Configurano la visione etica dell'iscritto di FIRMA quattro valori fondamentali:

Il rispetto delle reciproche aspettative – implicite ed esplicite – del cliente e del professionista.

Rappresenta la centralità della relazione cliente-professionista, nelle sue evoluzioni nel tempo.

Principi-guida: centralità del contratto, fiducia e autorevolezza, condotta contrattuale, riservatezza e privacy.

L'integrità e l'indipendenza dell'azione professionale.

Rappresenta il mantenimento dell'indipendenza, dell'oggettività ed imparzialità dell'agire e del giudizio, nei contesti professionali in cui si opera.

Principi-guida: autonomia del cliente, indipendenza del risk manager, trasparenza, crescita professionale.

La responsabilità sociale

Rappresenta l'essere socialmente responsabili, cioè consapevoli delle ricadute dell'attività consulenziale sugli stakeholder del cliente e più in generale sulla società, comprese le generazioni future, e darne evidenza.

Principi-guida: reputazione, legalità, sostenibilità, pari opportunità e uguaglianza.

La cooperazione e la concorrenza leale con i colleghi.

Presuppone il concetto di appartenenza alla federazione facendo convivere la propria identità individuale con l'identità associativa e la trasparenza nell'assumere comportamenti, attivare e realizzare azioni nel rispetto reciproco tra colleghi.

Principi-guida: cooperazione, circolazione delle conoscenze, rispetto dei colleghi/e, lealtà nella competizione.

In linea con questi valori, l'oggetto dell'etica professionale riguarda:

- la prestazione intesa come processo e come output;
- i rapporti tra il professionista, il cliente e il sistema organizzativo cliente;
- i rapporti con i colleghi e la comunità professionale;
- i rapporti interni a FIRMA;
- i rapporti con la generalità degli stakeholder.

PARTE SECONDA

Articolo 1. Norme Generali

Iscrivendosi a FIRMA, ogni professionista:

- a) si impegna al rispetto del presente Codice Etico, sottoscritto all'atto dell'iscrizione alla Federazione, e si rende garante nei confronti di FIRMA e dei suoi iscritti, che il proprio comportamento sia conforme ai principi del codice stesso;
- b) è tenuto ad agire nel rispetto dello Statuto e dei successivi regolamenti attuativi, uniformando la propria attività agli scopi in essa enunciati ed adeguandosi ad ogni altra iniziativa assunta a tal fine dalla Federazione;
- c) si impegna a conoscere ed applicare le norme nazionali ed internazionali di riferimento e ad uniformare il più possibile la propria attività ai contenuti della norma stessa;
- d) si sottopone, con cadenza annuale, alla verifica dell'aggiornamento professionale richiesta da FIRMA anche ai sensi della Legge 4/2013, ai fini del mantenimento della qualifica FIRMA;
- e) è obbligato a sottoporsi al giudizio dei competenti Organi per la valutazione dei comportamenti posti in essere, qualora emergesse contrasto fra tali comportamenti ed i principi enunciati nel presente Codice Etico;
- f) deve ispirare la propria azione professionale alle regole di condotta definite da FIRMA e, nei casi non espressamente previsti, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare l'immagine e la reputazione della professione e dell'Federazione.

Articolo 2 – Il contratto e le reciproche aspettative

Il/la Professionista opera nel rispetto dell'incarico assunto con il Cliente allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.

Regole di condotta precauzionali

2.1. Centralità del contratto

Il/la Risk Manager:

- esplicita con chiarezza nella proposta le attività da svolgere, gli elementi economici, i relativi tempi, i risultati da raggiungere, i benefici attesi per il cliente e gli impatti/rischi più generali sugli stakeholder più rilevanti, le sue aspettative professionali;
- svolge con cura e correttezza l'incarico concordato, nel rispetto dei tempi e dei risultati attesi;
- comunica con chiarezza e tempestività al Cliente la presenza di imprevisti eventualmente intervenuti che non permettano il rispetto, totale o parziale, degli impegni. Concorda la riprogrammazione nel rispetto degli obiettivi iniziali dell'incarico;
- rende conto al termine dell'incarico dei risultati raggiunti e delle eventuali difformità rispetto al contratto e verifica il livello di soddisfazione del Cliente relativamente alle attese concordate.

2.2. Fiducia e autorevolezza

Il/la Risk Manager:

- esplicita con chiarezza le proprie competenze e accetta gli incarichi per i quali si sente adeguato/a e competente. Informa il Cliente nel caso sopravvengano criticità impreviste o difficoltà dell'incarico che esulino dalla sua competenza specifica;
- opera nell'interesse effettivo del Cliente e non propone consapevolmente soluzioni o metodiche professionali inutilmente onerose e gravose;

- chiarisce al Cliente eventuali conflitti interni all'organizzazione che possono influire sui risultati dell'incarico;
- si astiene dall'accettare incarichi professionali della stessa natura contemporanei o ravvicinati nel tempo presso clienti tra loro concorrenti, senza averne informato le parti interessate;
- si astiene dal fare personalmente o per conto di terze offerte dirette di impiego al personale dipendente dal Cliente;
- si astiene dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello del Cliente in termini tali da poter condizionare il corretto svolgimento dell'incarico consulenziale.

2.3. Condotta contrattuale

Il/la Risk Manager:

- propone soluzioni nel caso in cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, si registri un'incompletezza del contratto o si presentino modifiche impreviste, dandone chiara evidenza al cliente;
- persegue il bilanciamento tra le remunerazioni proposte e il contributo dato al Cliente sia nel lavoro individuale sia nel lavoro delle risorse che collaborano alla prestazione professionale erogata;
- promuove un bilanciamento degli interessi legittimi eventualmente in conflitto tra gli stakeholder coinvolti, conducendo analisi e proponendo soluzioni volte a promuovere la convergenza di interessi tra le parti.

2.4. Riservatezza e privacy

Il/la Risk Manager:

- si astiene dal rivelare informazioni relative al Cliente senza averne chiesto il consenso, e mantiene tale obbligo anche dopo la cessazione dell'incarico;
- mantiene riservate informazioni e notizie riguardanti dati personali apprese durante lo svolgimento dell'incarico e mantiene tale obbligo anche dopo la cessazione dell'incarico;

- garantisce l'integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a sua disposizione durante lo svolgimento dell'incarico;
- mantiene riservate le informazioni relative al cliente e alla sua organizzazione ricevute in fase preliminare, anche quando il contratto non si perfezioni;
- richiede il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione consulenziale erogata.

Articolo 3 – Integrità e indipendenza

Nei contesti professionali in cui opera il/la Risk Manager assicura il mantenimento dell'indipendenza, dell'oggettività ed imparzialità del proprio agire.

Regole di condotta precauzionali

3.1 Autonomia del Cliente

Il/la Risk Manager:

- opera in partnership con il Cliente non sostituendolo nelle decisioni che gli sono proprie;
- sostiene e promuove la responsabilità decisionale del Cliente, mettendolo nelle condizioni di assumere le proprie decisioni in modo autonomo, consapevole e libero da condizionamenti espliciti o impliciti da parte del Risk Manager;
- riduce l'asimmetria di competenze specifiche (sapere, know how) ed economiche nei confronti del Cliente e non se ne avvantaggia per imporre o influenzare decisioni non condivise consapevolmente.

3.2. Indipendenza del Il Risk Manager

Il/la Risk Manager:

- mantiene l'indipendenza, l'oggettività e l'imparzialità di pensiero, di giudizio in tutti i contesti in cui ci si trova ad agire professionalmente e un approccio di analisi il più possibile valutativo;

- esplicita al Cliente situazioni di potenziale conflitto di interesse sia all'avvio del lavoro sia presentatesi successivamente e, non accetta l'incarico qualora il conflitto sia tale da poter condizionare il corretto svolgimento del lavoro;
- non utilizza posizioni o cariche rivestite, anche da persone a sé vicine, in contesti esterni all'organizzazione del cliente, per ottenere vantaggi per sé o per il cliente.

3.3. Trasparenza

Il/la Risk Manager:

- garantisce, nelle relazioni con i collaboratori dell'organizzazione cliente, comportamenti univoci e trasparenti nelle modalità e negli obiettivi, assicurando sempre la necessaria riservatezza concordata con il Cliente;
- fa emergere i problemi posti da contrasti o intendimenti non dichiarati da persone dell'organizzazione cliente, in modo che ciascuno sia messo nelle condizioni di decidere responsabilmente;
- chiarisce le regole e le metodologie concordate con il cliente che verranno seguite nello svolgimento del lavoro, in caso di incarichi che abbiano effetti sulle singole persone dell'organizzazione cliente (sistemi di valutazione, incentivazione, inquadramenti....

3.4. Crescita professionale

Il/la Il Risk Manager:

- cura costantemente la propria preparazione professionale con particolare attenzione agli ambiti in cui viene svolta l'attività professionale e alle tecniche di general management;
- partecipa a corsi e/o eventi di formazione/aggiornamento secondo le indicazioni fornite dalla Federazione, anche ai sensi della legge 4/2013;
- promuove le capacità e la crescita professionale delle risorse che collaborano con lui/lei;

- contribuisce alla crescita delle capacità e delle competenze delle risorse dell'organizzazione/ società cliente.

Articolo 4 – Responsabilità sociale

Il/la Risk Manager tiene conto delle conseguenze e degli impatti immediati e non immediati della sua attività professionale sulla generalità degli stakeholder, comprese le generazioni future, e ne dà evidenza al cliente.

Regole di condotta precauzionali

4.1. Sostenibilità

Il/la Risk Manager:

- valuta le conseguenze anche non immediate e gli impatti esterni eventualmente generati dallo svolgimento dell'incarico di consulenza e dalle soluzioni proposte;
- in caso di impatti rilevanti, aiuta la riflessione del cliente sulle conseguenze per gli stakeholder interni e esterni e sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale delle soluzioni in corso di valutazione.

4.2. Parità e uguaglianza

Il/la Il Risk Manager:

- tratta tutte le persone della Società / Ente cliente e degli stakeholder con cui entra in contatto con pari considerazione e rispetto;
- tratta tutti i colleghi con uguale considerazione e rispetto, indipendentemente dal genere, dall'orientamento politico, dalla religione, dall'orientamento sessuale, dall'etnia, dall'età, dalla posizione nell'organizzazione;
- è cosciente del rischio sistemico dei comportamenti che possono ledere il valore dell'uguaglianza e della parità;
- si astiene da comportamenti discriminatori diretti o indiretti nello svolgimento del proprio incarico e segnala al Cliente eventuali discriminazioni rilevate.

4.3. Legalità

Il/la Risk Manager:

- rifiuta l'incarico di consulenza qualora abbia elementi per ritenere che la sua attività possa concorrere ad operazioni illegittime o illecite;
- nei rapporti commerciali con enti pubblici, si astiene da pratiche concorrenziali non lecite o comunque lesive dei principi di libera competizione;
- si astiene dal suggerire al proprio Cliente soluzioni illecite o fraudolente;
- informa i competenti organi di FIRMA della eventuale condotta professionalmente non corretta del collega il Risk Manager.

4.4. Reputazione

Il/la Risk Manager:

- contribuisce a costruire e presidiare l'immagine del Risk Management attraverso la condivisione dei valori che guidano la professione;
- costruisce e presidia la propria immagine di professionista trasmettendo visibilità e reputazione attraverso know how distintivo: competenza, credibilità, affidabilità, etica, stile e qualità delle relazioni con gli stakeholder;
- considera la reputazione come un elemento base del sistema comunicazione e marketing del professionista del risk. Di conseguenza, sostiene efficacemente e responsabilmente il ruolo di rappresentante di FIRMA nelle interazioni con il mercato.

Articolo 5 – Cooperazione e concorrenza leale

Il/la Professionista coopera con i colleghi sia nei confronti di uno specifico cliente sia all'interno della più ampia comunità professionale e compete con lealtà nei casi in cui si trovi a concorrere con altri colleghi per l'assegnazione di un incarico o la partecipazione a gare.

Regole di condotta precauzionali

5.1. Cooperazione

Il/la Risk Manager:

- coopera attivamente con i colleghi nell'ambito di progetti congiunti presso il medesimo Cliente, concordando le prestazioni da svolgere e operando per una collaborazione costruttiva nell'interesse del Cliente stesso;
- in caso di avvicendamento, fornisce al collega che subentra, previo consenso del Cliente, tutte le informazioni e la documentazione relativa ai lavori eseguiti o in corso utili ad assicurare il migliore espletamento del lavoro;
- coopera con i colleghi all'interno della comunità FIRMA per mantenere standard professionali elevati di fronte alla generalità degli stakeholder e sviluppare iniziative associative innovative;
- partecipa ai processi istruttori e decisionali interni a FIRMA.

5.2. Circolazione delle conoscenze

Il/la Risk Manager:

- fa circolare all'interno della comunità professionale le conoscenze e le innovazioni scientifiche e culturali – nazionali e internazionali - relative agli specifici ambiti di competenza, in vista di sostenere il miglioramento continuo degli standard professionali condivisi dai colleghi;
- fa circolare tra i colleghi FIRMA le informazioni utili per la partecipazione a gare pubbliche e in generale per le opportunità di accesso a finanziamenti dell'attività di consulenza di management.

5.3. Rispetto dei colleghi

Il/la Risk Manager:

- valorizza il contributo di ciascun collega alla vita associativa e al miglioramento degli standard professionali;
- riconosce l'authorship e in generale il contributo dato dai colleghi allo sviluppo di metodologie e strumenti a supporto dell'attività di consulenza del risk;

- garantisce la riservatezza di informazioni sensibili ottenute da colleghi e il rispetto della loro privacy.

5.4. Concorrenza leale

Il/la Risk Manager:

- compete lealmente nell'interesse del Cliente e si impegna a non utilizzare nei rapporti con i potenziali clienti comportamenti che facciano leva su fattori estranei alla competenza professionale, alla qualità della prestazione e alla sostanziale sostenibilità dei prezzi;
- mantiene l'attività promozionale e di pubbliche relazioni entro limiti di credibilità, lealtà e correttezza professionale.

PARTE TERZA

Art. 6 – Sanzioni

In caso di segnalazione da parte del Consiglio Direttivo o di altri colleghi o di soggetti terzi o quando comunque abbia notizia di comportamenti potenzialmente lesivi del presente Codice Etico messi in atto da iscritti ovvero di conflitto tra Federazione e iscritti, il Comitato Etico avvia la fase istruttoria per verificare la sussistenza di eventuali violazioni.

Le sanzioni devono essere precedute da una comunicazione di contestazione del presunto comportamento colposo o doloso, alla quale l'interessato potrà rispondere a sua discolpa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della su menzionata comunicazione.

Qualora il Comitato Etico non ritenga fondate le motivazioni a discolpa promosse dal Socio, provvederà a concludere la fase istruttoria.

Al termine della fase istruttoria, il Comitato Etico provvede all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soci ritenuti responsabili delle violazioni accertate informando il Consiglio Direttivo circa il provvedimento adottato.

Le sanzioni previste, da rapportarsi alla gravità del comportamento accertato, a recidività accertate e all'eventuale protrarsi nel tempo dei comportamenti lesivi del presente Codice, sono:

- **censura;**
si applica alle violazioni del dovere e della responsabilità di agire nell'interesse pubblico e al corretto esercizio della professione, nonché alle violazioni dei doveri di integrità, violazioni dei doveri di competenza, diligenza e qualità della prestazione;

- **sospensione da ogni incarico e da ogni attività sociale, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a diciotto;**
si applica alla reiterata commissione di comportamenti censurabili (vedi Sanzione della Censura ai doveri di integrità, obiettività. Si applica inoltre in caso di violazione dell'obbligo di formazione professionale, di esistenza di un palese conflitto di interessi, dei doveri di riservatezza, e in caso di mancato pagamento della quota associativa;
- **espulsione dalla Federazione e revoca del titolo di Socio Qualificato FIRMA;**
si applica nei casi di violazioni molto gravi, che rendono incompatibile la permanenza all'interno di FIRMA; si applica nei casi di condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni; l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.

La violazione deve essere volontaria anche se omissiva. Quando siano contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione è unica.

Tuttavia, le sanzioni possono essere applicate anche contemporaneamente in presenza di più comportamenti non tra loro correlati.

Avverso il provvedimento sanzionatorio, il Socio può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni. Il ricorso sarà esaminato congiuntamente dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Etico e da due Soci Ordinari, questi ultimi segnalati dal Socio sanzionato e a sua discolpa.

Il ricorso sarà discusso in seduta unica e risolto con il voto a maggioranza delle tre parti rappresentate:

- un voto per il Comitato Etico;
- un voto per il Consiglio Direttivo;

- un voto per i Soci rappresentati del Socio sanzionato.

Laddove il ricorso venga accolto con il voto favorevole di due soggetti su tre, la sanzione sarà *ipso iure* estinta e il Socio, eventualmente sospeso o espulso, sarà immediatamente riammesso alle attività ordinarie della Federazione.